

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4202**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDASSI, BERLINGUER GIOVANNI, D'ANGELO, MONTI  
RENATO, FAENZI, FOSCARINI, FRACCHIA, IPERICO,  
MARTELLI, PELLIZZARI, PICCIOTTO***Presentata il 18 dicembre 1975***Scioglimento dell'Ente autonomo di gestione  
delle aziende termali (EAGAT)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 aprile 1957 con decreto dei Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze le aziende patrimoniali dello Stato furono trasferite dal Ministero delle finanze a quello delle partecipazioni statali. Con decreto del Presidente della Repubblica n. 576 fu costituito l'Ente autonomo gestione aziende termali. La legge 21 giugno 1960, n. 649 — integrata e modificata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1358 — attribuì all'EAGAT le aziende ex patrimoniali dello Stato.

La costituzione dell'ente terme avrebbe dovuto assicurare una gestione moderna ed economica a un settore delicato e di notevole importanza per la salvaguardia della salute.

Si ritenne allora da parte del Governo e della maggioranza che la costituzione di tale ente — al quale furono conferiti determinati centri termali, trasformati in società per azioni e fu attribuito un fondo liquido di dotazione — avrebbe posto le giuste premesse per lo sviluppo del termalismo sociale nel nostro Paese.

Le vicende dell'EAGAT dalla sua costituzione a oggi dimostrano che le finalità che ci si erano poste non sono state raggiun-

te; l'ente è sempre vissuto in una situazione precaria; pesanti sono state di anno in anno le critiche della Corte dei conti al suo modo di gestione; il termalismo sociale è ancora una delle rivendicazioni dei lavoratori italiani e delle loro rappresentanze sindacali.

Ma non è questa la questione principale che ci induce a presentare la presente proposta di legge. Dopo la creazione delle regioni a statuto speciale, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione sono state create le regioni a statuto ordinario, alle quali è stata trasferita ogni competenza in materia di acque minerali e termali. Si è venuto così a determinare un contrasto — formale e di fatto — tra la sopravvivenza dell'ente terme e le competenze regionali. Anche gli aspetti sanitari che si riferiscono alle cure termali sono oramai di competenza regionale. Esponenti dello stesso partito di maggioranza relativa hanno esplicitamente ammesso che « le attribuzioni regionali sono fuori discussione » e che « con i decreti delegati il pieno passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni nelle materie ex articolo 117 della Costituzione, quelle che erano di competenza

del Ministero dell'industria sono oggi dei consigli regionali ».

Il passaggio alle regioni dell'ente terme colma dunque una lacuna nell'applicazione del dettato costituzionale e dei decreti delegati in tema di competenza regionale. Inoltre pone le premesse per inserire in maniera corretta il termalismo nel quadro della programmazione sanitaria ed economica nazionali, affiancandolo agli altri presidi sanitari (ospedali, cliniche, mutue, eccetera).

Le aziende, finora attribuite all'EAGAT, diverranno proprietà delle relative regioni e potranno essere utilizzate con prospettive più larghe e con maggiore respiro di gestione. Potrà essere così portata avanti una

linea decentrata che esalti il ruolo specifico e determinante degli enti locali. Pur non avendo carattere ospedaliero o di cliniche universitarie gli istituti termali diverranno pienamente presidi del servizio sanitario nazionale.

È quasi ovvio affermare che le Regioni — tra le quali dovrà essere suddiviso il fondo di dotazione — non dovranno sobbarcarsi le esistenti passività dell'ente, e che il piano per riportare in pareggio i bilanci dovrà essere sovvenzionato dallo Stato.

Da ultimo va osservato che il personale ora in servizio presso l'EAGAT sarà pienamente garantito nei suoi diritti e nelle sue aspettative dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576 e disciplinato dalla legge 21 giugno 1960, n. 649, è sciolto.

### ART. 2.

Lo sfruttamento e la utilizzazione delle acque minerali e termali sono stabiliti con legge regionale, tenuto conto della programmazione sanitaria e territoriale.

### ART. 3.

La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali e minerali o attività connesse di cui all'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è trasferito alle regioni nel cui ambito territoriale lo ente svolge la sua attività.

### ART. 4.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'EAGAT è trasferito alle regioni, nel cui ambito territoriale esso esiste.

Al personale dipendente dall'EAGAT si applica l'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

### ART. 5.

Il « diritto proporzionale » di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1922, numero 1443 è trasferito alle regioni.

### ART. 6.

Le regioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualsiasi natura istaurati dall'EAGAT nell'esercizio delle sue attività, nei confronti di terzi, di cui restano salvi i diritti.

Le fidejussioni, gli interessi e il rimborso delle obbligazioni emesse dall'EAGAT sono assunti a carico dello Stato.

Il passivo dell'EAGAT è assunto dallo Stato.

ART. 7.

In ordine alle funzioni indicate alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972 sono trasferite alle regioni le competenze riservate allo Stato in materia di disciplina igienica di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2 dello stesso decreto.

ART. 8.

La somma costituente il fondo di dotazione dell'EAGAT, costituito con legge 21 giugno 1960, n. 649, sarà ripartita tra le regioni.

Il finanziamento annuale del fondo di dotazione in vigore e le relative somme sono attribuiti alle regioni cui vengono trasferiti i beni dell'EAGAT.

ART. 9.

Con decreto del Presidente del Consiglio su conforme parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentite le regioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà:

- a)* all'individuazione dei beni patrimoniali e dei nuovi titolari dei rapporti giuridici da trasferire alle regioni;
- b)* alla verifica dei bilanci dell'EAGAT;
- c)* all'accertamento del passivo;
- d)* all'assegnazione alle regioni delle somme a loro spettanti anche in relazione all'articolo precedente;
- e)* alla destinazione del personale.

ART. 10.

I trasferimenti previsti dalla presente legge, se a favore delle regioni a statuto speciale, avverranno con le modalità previste dai rispettivi statuti.